

PROGETTO DI COSTITUZIONE
PER LA REPUBBLICA CISALPINA
DEL CITTADINO
FRANCESCO REINA
Membro della Consulta Legislativa.

La moda e la politica hanno renduti gli uomini in questi tempi vaghissimi di fabbricare costituzioni. Non è maraviglia, che un uomo da due anni lontano dalla patria, privo della libertà sia facilmente rapito dall'urto di simili impressioni. Né avvi stravaganza veruna, che molte costituzioni non sieno convenienti ai popoli, per cui furono fatte, quando essi popoli non abbiano saputo per un'altissima necessità darsi colle forze proprie libertà, e costituzione. Una costituzione rappresentativa fondata sopra un potere unico sarebbe la più semplice, e la migliore; ma i moderni popoli corrotti non sono fatti per lei. Quando essa fu posta in campo, degenerò tosto in ispaventosa tirannide. Un sistema misto è il solo, che vaglia pe' nostri depravati costumi, dove i magistrati vigilanti e vigilati ad un tratto preparino i popoli alla verace libertà, lentamente distraendoli dal regio potere. Efori, Arconti, Censori, nomi augusti comincino dall'imprimere in noi il desiderio, poi l'abitudine di emulare gli antichi repubblicani.

Ricordiamoci ora di Pope:

For forms of government let fools contest:
Whatever is best administered, is best.

PROGETTO DI COSTITUZIONE PER LA REPUBBLICA CISALPINA

TITOLO I.

Dell'esercizio dei diritti di cittadinanza.

1. La Repubblica cisalpina è una, ed indivisibile. Il suo territorio è diviso in dipartimenti, distretti, e circuiti comunali.

2. Ogni uomo nato, e residente nel territorio cisalpino, il quale, compiuti i ventun'anno, si è fatto iscrivere sul registro civico del suo circuito comunale, e che ha dimorato per lo spazio di un anno sul territorio della Repubblica, è cittadino cisalpino.

Nessuno può venire iscritto sul registro civico, se non prova di saper leggere, scrivere, ed esercitare, o conoscere un'arte, o facoltà. La condizione del leggere e scrivere si richiederà solo nell'anno decimoquinto dell'Era Repubblicana.

3. Uno straniero diventa cittadino cisalpino allorché, dopo essere giunto all'età di ventun'anno compiuto, ed avere dichiarato l'intenzione sua di stabilirsi sul territorio della Repubblica vi ha dimorato sette anni continui, ed ha osservato le condizioni prescritte dall'articolo precedente.

È parimenti cittadino cisalpino chiunque viene dichiarato tale dal Corpo legislativo per benemerienze della Repubblica.

4. La qualità di cittadino cisalpino si perde coll'essersi naturalizzato in estero paese, coll'accettare funzione, o pensioni da un Governo non repubblicano, col venire aggregato a qualche società, o corpo estero, che supponesse distinzioni di nascita, ed inoltre perdesi in caso di condanna a pene afflittive, o infamanti fino al ristabilimento.

5. L'esercizio dei diritti di cittadino è sospeso nel caso, che alcuno sia debitore dolosamente fallito, e nel caso d'interdetto giudiziale, di accusa, o di contumacia.

6. Chi non è cittadino non può essere magistrato.

Affine di esercitare i diritti di cittadinanza in un circuito comunale è necessario l'avervi acquistato domicilio colla dimora di un anno, e non averlo perduto con un anno di assenza.

TITOLO II.

Dei Comizi.

7. ⁽¹⁾ Il primo fruttidoro d'ogni anno si aprono in ciascun circuito comunale i comizi sotto la presidenza di un deputato del comune o del suo sostituto, o d'un municipale.

8. I comizi comunali sono composti di 400 almeno, o di 1.000 al più cittadini: ad eccezione dei grandi comuni, ove i circuiti saranno altrimenti determinati dalla legge.

9. I comizi comunali eleggono fra i possessori del circuito comunale: 1° tanti deputati e tanti sostituti quanti sono i comuni, che formano il circuito comunale, 2° un savio, 3° un municipale in ogni sezione dei comuni, che oltrepassano li 1.000 cittadini, e quattro membri del Consiglio amministrativo.

¹ La troppo sublime teoria delle liste dei *Notabili* sarà forse eccellente: presso noi riuscirebbe poco eseguibile, e forse non abbastanza confacente al pubblico bene. Tanti ottimi cittadini morrebbero prima di potervi essere iscritti.

10. I deputati, i loro sostituti ed i municipali possono essere rieletti coll'intervallo di un anno fra l'una e l'altra funzione. Il savio può essere perpetuamente rieletto.

11. Ogni comizio comunale nomina fra i possessori del circuito un elettore, o due al più nei comuni, ne' quali i comizi oltrepassano li 1.000 cittadini, per la formazione dei comizi distrettuali, che terransi il 10 fruttidoro d'ogni anno sotto la presidenza dei vice-prefetto in ciascun capo-distretto.

12. I comizi distrettuali nominano: 1° fra i possessori del distretto un Consiglio amministrativo del distretto; 2° i pretori, o giudici di prima istanza, ed il giudice criminale, ove occorra, coi loro sostituti mancanti, sebbene non possessori; 3° cinque elettori almeno fra i possessori del distretto per la formazione dei comizi dipartimentali; 6° quando la popolazione sia di 60.000; 7° quando di 70.000; 8° quando di 80.000; 9° quando di 90.000; 10° quando di 100.000 o più abitanti.

13. Gli elettori pel dipartimento si recheranno il 20 fruttidoro di ogni anno al capo-luogo del dipartimento, ed ivi formeranno i comizi dipartimentali sotto la presidenza del prefetto.

14. I comizi dipartimentali nominano 1° un Consiglio amministrativo del dipartimento, fra i possessori dello stesso; 2° i giurati mancanti; 3° un accusatore pubblico; 4° i giudici mancanti del Tribunal criminale del dipartimento, e i loro sostituti.

15. I comizi dipartimentali formano le liste quintuple 1° de' legislatori da nominarsi nel proprio dipartimento 2° de' giudici di appello e di revisione mancanti, ed unitamente de' loro sostituti e le trasmettono all'Eforato per la definitiva elezione.

16. I membri di tutti i Consigli amministrativi possono rieleggersi dai comizi coll'intervallo di un anno fra l'una e l'altra funzione.

17. I comizi non fanno, che le elezioni affidate loro dalla costituzione. Nessun'altra loro deliberazione è valida.

18. I prefetti informano sollecitamente l'Arcontato dei comizi contrari alla costituzione.

19. I comizi non possono corrispondere fra loro.

20. Gli elettori non possono nominarsi fra loro a veruna magistratura.

21. Gli elettori possono rieleggersi coll'intervallo di un anno fra l'una, e l'altra funzione.

22. Tutte le elezioni si fanno a scrutinio segreto.

23. Chiunque è convinto di pratica d'ambito, o di venalità ne' comizi è perpetuamente escluso dai medesimi.

24. L'Eforato giudica della validità dei comizi.

TITOLO III.

Dell'Eforato.

25. L'Eforato ⁽²⁾ è composto di ventiquattro membri almeno, inamovibili, ed a vita tutori e custodi della costituzione.

² Vocabolo usato dal celebre mario pagano nel suo *Progetto di costituzione napoletana*, e che ci ricorda la grandezza dell'aristocrazia spartana.

26. Un eforo è per sempre ineligibile a qualunque altra magistratura, o funzione. L'età sua debb'essere almeno di 40 anni, se tolgansi i casi specialmente voluti dalla costituzione.

27. La elezione degli efori si fa dall'Eforato sopra una lista di tre candidati da presentarsi uno dal Corpo legislativo, l'altro dall'Arcontato, ed il terzo dalla Censura. Quando tutte e tre le magistrature proponenti indicano lo stesso candidato, questi è necessariamente eletto dall'Eforato.

28. L'Eforato elegge i legislatori e i giudici di appello, e di revisione sulle liste quintuple dei dipartimenti.

29. Gli Arconti, i Censori, ed i Grandi Questori si eleggono pure dall'Eforato.

30. L'Eforato decide, se gli atti, che gli vengono denunciati dal Corpo legislativo, dall'Arcontato, e dai Censori sieno analoghi alla costituzione, e li cassa, quando le sono contrari.

31. L'Eforato giudica ⁽³⁾ diffinitamente col suffragio di due terzi almeno de' suoi membri i ministri sottoposti a giudizio per decreto del Corpo legislativo.

32. In caso di ribellione, o di turbolenze, che minaccino la sicurezza della Repubblica, l'Eforato dichiara, dietro invito dell'Arcontato, sospeso nel luogo e pel tempo divisato l'imperio della costituzione.

33. Per l'annuo onorario degli efori, e per le spese dell'Eforato è determinata una quantità di beni nazionali del valore di...

TITOLO IV.

Della Censura.

34. Tre sono i censori. Essi hanno sede propria nel Corpo legislativo, ma non ne sono membri, ne vi esercitano funzioni.

35. I censori denunciano all'Eforato gli atti contrari alla costituzione sì dell'Arcontato, che del Corpo legislativo.

36. Le leggi non si pubblicano, che tre giorni dopo che furono fatte, acciò i censori abbiano tempo di denunciarle all'Eforato, se offendono la costituzione.

37. I censori sono i custodi del censo delle terre, e della popolazione, ed invigilano sui costumi. Essi hanno il diritto di presentare al Corpo legislativo, ed all'Arcontato progetti di legge, e di decreto analoghi alle cose indicate.

38. I censori durano tre anni, e se ne cangia uno ogni anno. I primi due censori si estraggono a sorte.

39. L'onorario dei censori è di

TITOLO V.

Del Corpo Legislativo.

40. Il Corpo legislativo è composto di tanti membri di 30 anni almeno, quanti ne vuole la popolazione della Repubblica in ragione di uno ogni 50.000 individui. Esso si rinnova ogni anno per la quinta parte. L'onorario de' legislatori è di.....

³ A Sparta gli Efori giudicavano i Re.

41. Chi fu membro del Corpo legislativo non può rientrarvi, che dopo l'intervallo di due anni, ma può essere immantinentemente nominato a qualunque altra magistratura, o funzione.

42. Il Corpo legislativo siede sei mesi continui dell'anno; ma può essere convocato straordinariamente dall'Arcontato.

43. La prima rinnovazione del Corpo legislativo avrà luogo nell'anno duodecimo. L'estrazione del primo quinto si farà a sorte, come anco negli anni seguenti, finché diasi luogo al giro voluto dalla costituzione.

44. Il Corpo legislativo discute i progetti di legge, che gli vengono proposti dall'Arcontato, e delibera a scrutinio segreto.

45. È libero al Corpo legislativo il formare progetti di legge; ma questi non potranno mai passare in leggi prima, che abbiano riportato l'assenso dell'Arcontato.

46. Se l'Arcontato non dà il suo assenso o rifiuto agl'indicati progetti entro due decadi, il Corpo legislativo ha il diritto di convertirli in legge.

47. Le sedute del Corpo legislativo sono pubbliche.

TITOLO VI.

Dell'Arcontato.

48. L'Arcontato ⁽⁴⁾ è composto di due arconti, cui è affidato il governo. Il loro onorario è.....

49. Le loro funzioni durano 5 anni, dopo i quali necessariamente essi divengono membri dell'Eforato. Il secondo nominato per la prima volta non dura, che 4 anni.

50. La Repubblica viene governata un anno a vicenda dall'uno, ed un anno a vicenda dall'altro arconte. Quegli, che non è in attività di potere, diviene semplice consultore dell'altro e non ha diritto, se non a quelle funzioni esecutive, che gli vengono delegate dall'arconte governante.

51. Spirato l'anno, in cui l'arconte governa, l'Eforato può chiamarlo nel suo seno col suffragio di tre quarti de' suoi membri.

52. L'Arcontato ha il diritto esclusivo di proporre al Corpo legislativo i progetti di legge per urgenza, può egli altresì proporvi tutti gli altri progetti di legge senza urgenza.

53. Avvi un Consiglio dell'Arcontato, che sotto la presidenza degli arconti dispone i progetti di legge, gli ordinamenti di pubblica amministrazione, e di ogni altro oggetto, e risolve le controversie dell'amministrazione medesima.

54. L'Arcontato promulga le leggi, nomina e remove, occorrendo, i ministri, gli ambasciatori, gli altri agenti esteri, i presidi, i prefetti, i vice-prefetti, e gli ufficiali dell'armata, giusta le leggi.

55. L'Arcontato provvede all'interna sicurezza, ed all'esterna difesa della Repubblica, distribuisce la forza armata, e ne regola la direzione.

56. L'Arcontato mantiene le relazioni politiche cogli stati esteri, stipula preliminari, stabilisce trattati di pace, di tregua, di alleanza, di neutralità, di commercio, e simili.

57. Le dichiarazioni di guerra, i trattati di pace, di alleanza, e di commercio sono proposti, discussi, decretati, e promulgati come altrettanti leggi.

⁴ Atene ebbe gli Arconti, siccome Roma i Consoli, *Parva parvis*. Mario Pagano nominò Arcontato il potere esecutivo nel suo progetto di costituzione.

Le discussioni, e deliberazioni su tali oggetti si trattano dal Corpo legislativo, quando l'Arcontato lo domanda, in comitato segreto.

Gli articoli segreti di un trattato non possono distruggerne i palesi.

58. La truppa assoldata è sottomessa a discipline di amministrazione pubblica: la guardia nazionale sedentaria non è sottomessa, che alle leggi.

59. Nessun atto dell'Arcontato può avere effetto, se non è sottoscritto da un ministro.

Il numero, e gli attributi dei ministri vengono determinati dalla legge.

Le magistrature amministrative dipendono tutte dai rispettivi ministri.

60. Uno dei ministri è specialmente incaricato dall'Amministrazione del Tesoro pubblico. Egli assicura le riscossioni, ordina il giro de' fondi, ed i pagamenti autorizzati dalla legge.

Esso non può far pagare, se non in forza 1° di una legge, e sino alla concorrenza de' fondi ch'essa ha determinato per un genere di spesa; 2° di un ordine dell'Arcontato; 3° di un mandato sottoscritto da un ministro.

Egli è tenuto sotto la sua obbligazione personale a fare in modo, che il conto generale ed annuo del Tesoro pubblico venga trasmesso alla Grande Questura nel primo trimestre dell'anno successivo.

61. I conti circostanziati della spesa di ciascun ministro, e delle magistrature, che da lui dipendono, sottoscritti, e certificati di sua mano, sono renduti pubblici ogni anno.

62. Avvi un segretario generale dell'Arcontato custode del sigillo della Repubblica, il quale contrassegna le leggi da promulgarsi dall'Arcontato, ed ha cura degli archivi nazionali.

63. Se l'Arcontato sa, che tramisi qualche conspirazione contro la Repubblica, egli può decretare mandati di comparire, e mandati di cattura contro coloro, che se ne suppongono autori, o complici. Se nello spazio di dieci giorni dopo il loro arresto essi non sono posti in libertà, o consegnati alla giustizia ordinaria, avvi, per parte del ministro, che segna il mandato, delitto d'arresto arbitrario.

TITOLO VII.

Della corrispondenza fra le primarie Magistrature.

64. L'Eforato, il Corpo legislativo, l'Arcontato, e la Censura corrispondono fra di loro per messaggi, o per oratori scelti dalle rispettive magistrature. L'Arcontato può inviare i suoi consiglieri per oratori.

TITOLO VIII.

Delle Amministrazioni.

65. In ogni circuito comunale vi sono tanti deputati per le cose amministrative, e tanti sostituti, quanti sono i comuni, che lo compongono.

66. Nei comuni non aventi che un deputato, ed un sostituto, avvi un Consiglio di amministrazione composto di tutti i possessori ⁽⁵⁾.

67. Nei comuni divisi in sezioni oltrepassanti li 1.000 cittadini, avvi un municipio ed un consiglio amministrativo formati di un municipale, e quattro consiglieri per ogni sezione.

68. In ogni distretto avvi un vice-prefetto, ed un Consiglio amministrativo di 10 a 12 membri.

69. In ogni dipartimento avvi un prefetto, ed un Consiglio amministrativo di 12 a 18 membri.

70. Nessuno può essere prefetto nel dipartimento del proprio domicilio.

I vice-prefetti possono essere nominati anche nel distretto del proprio domicilio.

74. Gli attributi dei prefetti, vice-prefetti, deputati co' loro sostituti, dei municipi, e dei consigli amministrativi di dipartimento, distretto, comune, e municipio vengono determinati dalla legge.

TITOLO IX.

Dei Tribunali.

72. Avvi un Savio in ogni circuito comunale.

Sonovi pretori, o tribunali di prima istanza, o di appello nelle cause civili.

Avvi un tribunale di revisione, e cassazione per tutta la Repubblica.

La legge determina il numero dei tribunali, la loro forma, competenza, e giurisdizione.

73. Pe' delitti i pretori fanno le veci di giudici criminali.

Ne' grandi comuni dove avvi un tribunale di prima istanza, avvi parimenti un giudice criminale. Ne' piccioli delitti i pretori, ed i giudici criminali danno sentenza, e v'è appello da loro al tribunale criminale del dipartimento.

74. Per que' delitti, che importano pena afflittiva, od infamante vi sono i giudici del fatto, che scelgonsi dal corpo dei giurati, ed i giudici del diritto ⁽⁶⁾, che formano i tribunali criminali del dipartimento, applicanti la pena. Il loro giudizio è senza appello.

75. Avvi in ogni dipartimento un accusatore pubblico, e dei presidi presso i tribunali.

76. Il tribunale di revisione giudica diffinitamente sulle sentenze disformi nei primi due giudizi, ed esercita pure le funzioni di cassazione.

77. Esso pronuncia: 1° sulle domande di cassazione contro i giudizi definitivi, ed inappellabili proferiti dai tribunali; 2° sulle domande di rimandare un giudizio. da un tribunale all'altro, a cagione di sospetto legittimo, e di pubblica sicurezza; 3° sulle quistioni di competenza degli affari criminali, e sugli atti di accusa contro un intero tribunale.

⁵ Questa popolare istituzione è tratta dalle massime praticate da tanti anni in qua pel Censo Lombardo, opera in gran parte del famoso Pompeo Neri.

⁶ Le due Camere di giurati nel metodo inglese, se paiono favorire la libertà personale, paiono altresì nuocere all'indagine del delitto. La Camera di accusa usualmente decide, se vi abbia luogo, o no a giudizio sopra meri indizi e mere informazioni; cioè senza tutte le cognizioni necessarie a tanta deliberazione. Quella Camera se non è totalmente inutile è almeno pericolosa. Il metodo proposto è di Filangieri.

78. Il tribunale di revisione riforma i giudizi inappellabili, quando contengano espressa contravvenzione alla legge, e li annulla, quando nei processi sono state violate le forme, rimettendo in tal caso il merito della causa al tribunale, che dee prenderne cognizione.

79. I giudici esercitano le loro funzioni a vita, quando non sieno condannati per prevaricazione.

80. I pretori, ed i giudici criminali vengono ogni tre anni trasmutati da un luogo all'altro.

TITOLO X.

Delle obbligazioni dei magistrati.

81. Le funzioni di Eforo, di Arconte, di Legislatore, o di Censore non importano personale obbligazione circa l'esercizio della rispettiva magistratura.

82. I delitti personali, che esigono pena afflittiva, od infamante commessi dai membri dell'Eforato, del Corpo legislativo, dell'Arcontato, della Censura, dai Ministri, e dai Consiglieri dell'Arcontato vengono giudicati dai tribunali ordinari, dopo che una deliberazione della magistratura, cui appartiene l'accusato, abbia autorizzato questa norma giudiziaria.

83. I Ministri sono obbligati a rispondere: 1° di qualunque atto dell'Arcontato da essi sottoscritto, e dichiarato contrario alla costituzione dall'Eforato; 2° dell'inosservanza delle leggi, e delle discipline di pubblica amministrazione; 3° degli ordini particolari, che essi hanno dato, se questi oppongonsi alla costituzione, alle leggi, ed alle discipline.

84. Negl'indicati casi i Censori denunziano il Ministro con un atto, sul quale il Corpo legislativo delibera, collo scrutinio segreto dopo avere chiamato, ed inteso il denunciato Ministro. Questi su decreto del Corpo legislativo viene giudicato senz'appello dall'Eforato e senza ricorso per cassazione.

85. I giudici civili, e criminali sono per delitti relativi alle loro funzioni, processati da que' tribunali, cui sono mandati dal tribunale di revisione, dopo avere annullati i loro atti.

86. Nessun agente dell'Arcontato, fuorché i Ministri, può essere chiamato in giudizio per fatti relativi alle sue funzioni, se non in forza di una decisione dell'Arcontato. In tal caso la denuncia ha luogo dinnanzi ai tribunali ordinari.

87. La casa di ogni individuo, che abita il territorio della Repubblica è un asilo inviolabile. Nel corso della notte niuno ha diritto di entrarvi, fuorché nel caso d'incendio, d'inondazione, o di chiamato fatta dall'interno della casa.

Nel corso della giornata si può entrarvi per un oggetto specialmente determinato da una legge, o da un ordine emanatosi da un magistrato.

88. Affinché l'atto che ordina l'arresto di alcuno possa eseguirsi bisogna: 1° che esso esprima formalmente il motivo dell'arresto, e la legge, in esecuzione della quale è ordinato; 2° che esso emani da un magistrato, cui la legge abbia dato formalmente quest'autorità; 3° che esso sia notificato alla persona arrestata, e che gliene sia data copia.

89. Un guardiano o carceriere non può ricevere, né tener prigione veruno individuo, se non dopo aver trascritto nel suo registro l'atto che ne ordina l'arresto. Tale atto

debb'essere un mandato fatto nelle forme prescritte dall'articolo precedente, o un ordine di prigionia, o un decreto di accusa, o una sentenza.

90. Ogni guardiano, o carceriere è obbligato senza che ordine alcuno ne lo possa dispensare, a presentare la persona arrestata all'ufficiale civile, che presiede alla polizia della casa d'arresto, quando ne sarà richiesto dall'ufficiale medesimo.

91. La presentazione della persona arrestata non può negarsi a suoi parenti ed amici, che ne hanno l'ordine dall'ufficiale civile, il quale sarà sempre obbligato di accordarlo, quando il guardiano o il carceriere non presenti un ordine contrari o del giudice, trascritto nel suo registro.

92. Coloro, che non avendo ricevuto dalla legge la facoltà di far arrestare, ordineranno, sottoscriveranno, od effettueranno l'arresto di un individuo qualunque, coloro, che anche in caso di arresto autorizzato dalla legge riceveranno, o terranno la persona arrestata in un luogo di detenzione, che non sia pubblicamente e legalmente assegnato come tale, saranno colpevoli del delitto di arresto arbitrario.

93. Ogni rigore adoperato negli arresti, nelle detenzioni, o esecuzioni, tolgasi quello autorizzato dalla legge, è delitto.

94. Ogni arrestato dovrà entro dieci giorni venire esaminato e rilasciato, se non v'ha titolo contro di lui. Chi vi contravviene è reo di arresto arbitrario.

95. I delitti militari sono sottoposti ai tribunali particolari, ed a particolari forme di giudizio.

96. La pubblica forza è essenzialmente obbediente. Nessun corpo armato può deliberare.

97. Ognuno ha il diritto di indirizzare petizioni individuali a qualunque Magistratura, e specialmente ai Censori.

98. Vengono decretate ricompense nazionali a que' cittadini, che hanno renduto segnalati servizi alla Repubblica. Si accordano parimenti pensioni ai militari feriti per la difesa della Patria, alle vedove, ed ai figli di coloro, che morirono sul campo di battaglia, o per le riportate ferite.

99. Vi è nella Repubblica un istituto nazionale destinato a promuovere ed a perfezionare le scienze, e le arti.

100. Vi sono feste nazionali repubblicane.

101. La Repubblica assicura ad ogni cittadino l'intero godimento di tutte le sue proprietà, e specialmente delle produzioni d'ingegno.

102. Tutti i figli di famiglia di ogni sesso hanno eguale diritto alla successione ereditaria dei loro ascendenti, eccettuati i casi di legittima diseredazione⁽⁷⁾.

103. I tributi, e le spese si stabiliscono annualmente dalla legge.

104. È abolito per sempre il tributo personale, che aggravava sulle teste dei cittadini.

195. La Grande Questura composta di 5 membri regola, e verifica i conti dei tributi, e delle spese della Repubblica.

Essi membri durano in carica 5 anni, se tolgasi la prima volta, in cui comincerassi l'anno II ad estrarre a sorte un membro; altrettanto si farà pe' successivi, finché diasi luogo al giro prescritto dalla costituzione.

La Grande Questura corrisponde con tutte le primarie magistrature.

106. L'Arcontato, entro il più breve termine possibile, estenderà in tutta la Repubblica il sistema censuario della già Lombardia.

⁷ Non avvi altro modo facile, e giusto, se non m'inganno per rendere le fortune meno disuguali, che si possa.

107. La Repubblica dichiara, che dopo la vendita da lei legalmente consumata de' beni nazionali, qualunque ne sia la loro origine, il compratore legittimo non può esserne spogliato; salvo il diritto de' terzi richiamanti di esserne, se vi ha luogo, risarciti dal pubblico Tesoro.

108. Nessuna Magistratura può deliberare, quando non sienvi presenti due terzi almeno de' membri, che la compongono.

109. Avvi nella Repubblica uniformità di pesi, di misure, e di monete nazionali.

110. La legge determina i casi, che frenano la libertà dello scrivere, stampare, e pubblicare i propri pensieri ⁽⁸⁾.

Fonte: Progetto di Costituzione per la Repubblica cisalpina del cittadino Francesco Reina, membro della Consulta Legislativa, Milano, anno IX (1800), stamperia Mainardi, conservato nel Museo del Risorgimento di Bologna, opuscoli 1796-1799, scatola I, n. 7, ristampato in A. Saitta (a cura di), *Alle origini del Risorgimento: i testi di un celebre concorso (1796)*, Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, Roma 1964, vol. II, pp. 414-427

⁸ Carnot che fu proscritto come protettore dei re, e fautore delle regie opinioni, dice a tal riguardo: «Je trouve que la liberté de la presse c'est un grand mal, mais que c'est un plus grand mal encore de vouloir enfixer les limites. Je crois que la license de la presse trouve en elle-même à la longue, la remède aux maux qu'elle produit; qu'il n'y a ni liberté civile ni liberté politique là où il n'y a pas liberté de la presse; qu'il n'y faut nécessairement ou se soumettre à une gouvernement arbitraire ou se résoudre à supporter les faiseurs de gazettes. Personne cependant plus que moi, n'a été la victime de leurs calomnies».